



Prot. 743/19

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1 ELEZIONI

Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

ART. 2 ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo spetta agli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano regolarmente iscritti all'Istituto.

La lista degli aventi diritto al voto è redatta dalla Commissione Elettorale.

ART. 3 ELETTORATO PASSIVO

Possono candidarsi alla Consulta gli Studenti regolarmente iscritti all'Istituzione e che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire alla segreteria dell'Istituzione nel termine determinato con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura deve essere fatta pervenire all'Istituzione a mano ovvero a mezzo fax: la documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso la segreteria, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata.

Le candidature presentate entro i termini stabiliti sono trasmesse al Direttore che le trasmette alla Commissione Elettorale, la quale verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal decreto di indizione.

ART. 4 COMMISSIONE ELETTORALE

Il Direttore nomina la Commissione Elettorale che svolgerà anche le funzioni di seggio elettorale. L'organo è composto da tre membri: due scelti tra i docenti in servizio presso l'istituto con incarico a tempo indeterminato o determinato, di cui uno con funzioni di Presidente, e uno scelto tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio. I candidati alla nomina non possono essere componenti della Commissione Elettorale e del seggio elettorale. Per la validità delle sedute delle due commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione elegge al suo interno il Presidente, che sarà anche Presidente di seggio.

La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

I verbali dei lavori della Commissione sono sottoscritti dai suoi componenti; ove ritenuto necessario, tali verbali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo.

In entrambi gli organi, in caso di assenza o impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente nominato dal Direttore.

ART. 5 SISTEMA ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgono nelle ore e nei giorni indicati nel decreto di indizione. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio Elettorale e deve apporre la propria firma a fianco del proprio nome nell'apposito elenco degli elettori.



Il voto è individuale e segreto. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di nascita degli interessati.

Ogni elettore può esprimere tre preferenze.

Ogni scheda riporterà la lista dei candidati. Verranno eletti gli studenti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di ritiro o decadenza di un componente della Consulta subentrerà il primo degli esclusi; in caso di parità di voti verrà eletto il candidato più anziano.

Sono nulle sia le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, sia quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento, sia quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate o dalle quali risulti impossibile l'identificazione del candidato scelto.

Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si procede di seguito alla seconda votazione, ove saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dal numero di partecipanti al voto. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

Non è consentito permanere entro il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto possono essere ammessi a votare esclusivamente gli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

Le schede devono essere firmate da tutti i membri della Commissione Elettorale.

Il voto è segreto e deve essere espresso dall'elettore tracciando una **X** nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.

Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli elegendi è indetta una seconda elezione.

ART. 6 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

ART. 7 COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione entro il giorno successivo a quello dello scrutinio.

ART. 8 RICORSI

Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli studenti.

Approvato dal Collegio dei Professori il 26 Ottobre 2007

Modificato dal Consiglio Accademico il 19 Novembre 2018

Modificato dal Consiglio Accademico il 18 giugno 2019